



COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Il Sindaco
sindaco.comunecapaci@pec.it

Ordinanza n. 66 del 13 novembre 2020

Oggetto: D.P.C.M. del 03/11/2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 42 del 15/10/2020 – Divieto uso delle panchine nel territorio comunale per consumare cibo e bevande e divieto di stazionamento su aree pubbliche e/o aperte al pubblico senza giustificato motivo

Il Sindaco

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e da ultimo del suddetto decreto-legge del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente prolungato fino al 31 gennaio 2021;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e nella Regione Sicilia;

Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ed i relativi allegati, contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, efficaci fino al 3 dicembre 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n°42 del 15 ottobre 2020 adottata dal Presidente della Regione Siciliana avente per oggetto «Attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e nel territorio comunale;

Ravvisata la necessità di adottare tutte le misure ritenute idonee al contrasto e al contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19 ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità;

Per quanto sopra esposto



COMUNE DI CAPACI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Il Sindaco
sindaco.comunecapaci@pec.it

ORDINA

- Al fine di evitare assembramenti, il divieto dell'uso di tutte le panchine sparse nel territorio comunale di Capaci, fino al 3 dicembre p.v., per consumare cibi e/o bevande.
- L'obbligo ai cittadini di mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Vietare lo stazionamento, senza valido motivo, delle persone nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico.

AVVISA

- Espressamente che la mancata ottemperanza della presente ordinanza, nei predetti termini, comporterà la conseguente denuncia all'A.G., e l'adozione di tutti i provvedimenti di legge.
- Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è elevata sanzione amministrativa ai trasgressori da € 25,00 a € 500,00, salvo ulteriori sanzioni previste dal D.P.C.M. del 03/11/2020.

DISPONE

Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza agli esercenti interessati
Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune;
Che copia del presente provvedimento sia trasmesso:

1. Al Comando di Polizia Municipale;
2. Alla Stazione Carabinieri di Capaci;
3. Alla Tenenza della Guardia di finanza di Carini;
4. All'ASP PA- Distretto Sanitario di Carini;
5. Alla Prefettura di Palermo;
6. Alla Questura di Palermo.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio comunale o potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione della presente all'Albo pretorio comunale.

Il Sindaco
Puccio Pietro